



COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con
Deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 45 del 23/9/2020**

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Articolo 3	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Articolo 4	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
Articolo 5	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 7	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 8	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
Articolo 9	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
Articolo 10	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Articolo 11	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
Articolo 12	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Articolo 13	PIANO FINANZIARIO
Articolo 14	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 15	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 16	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 17	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 18	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 19	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 20	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 21	SCUOLE STATALI
Articolo 22	TRIBUTO GIORNALIERO
Articolo 23	TRIBUTO PROVINCIALE
Articolo 24	ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 25	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
Articolo 26	SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI E SCUOLE PARITARIE
Articolo 27	AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
Articolo 28	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO
Articolo 29	RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 30	RIDUZIONI PER AREE SCOPERTE
Articolo 31	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Articolo 32	DICHIARAZIONE TARI
Articolo 33	POTERI DEL COMUNE
Articolo 34	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
Articolo 35	RISCOSSIONE
Articolo 36	SANZIONI
Articolo 37	INTERESSI

Articolo 38	RIMBORSI
Articolo 39	IMPORTI MINIMI
Articolo 40	RICHIESTA DI ASSISTENZA E PARERI
Articolo 41	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Articolo 42	CONTENZIOSO
Articolo 43	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Articolo 44	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 45	ENTRATA IN VIGORE

Allegati

A) Categorie di utenze non domestiche

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla Legge 21/12/2013, n.147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del "*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Como*" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I criteri di assimilazione sono disciplinati dal "*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Como*".

Articolo 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Como nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 6

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo, anche parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 29.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggette alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose (con esclusione in ogni caso degli eventuali locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto);
 - i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - j) locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.
 - k) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzabili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità

emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Industriale	30%
Artigianale	30%
Commerciale	20%
di servizio	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 11

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, o della TARSU, di cui al Capo 3 del D.Lgs. 30/12/1993, n. 504, sempre che non siano intervenute variazioni.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, in misura pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Quando entrerà in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile misurata, per i fabbricati, al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante la TARI si applica considerando la superficie dei locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per ciascuna colonnina di erogazione monouso e pari a 40 mq. per ciascuna colonnina di erogazione ad utilizzo doppio.

Articolo 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, nonché dalla deliberazione di ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) n. 443 del 31/10/2019, avente per oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e di eventuali modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, se definite.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario del secondo anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario del secondo anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, o alle quote di esclusione per i rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore o ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), approvato mediante deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri del servizio.

Articolo 15

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 27/152/2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con adeguamento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, sulla base ai costi risultanti dal Piano Finanziario.

Articolo 16

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione; il trasferimento della residenza in altro Comune può essere considerato idoneo per poter disporre la cancellazione, solo se il contribuente non sia proprietario dell'abitazione o titolare di altro diritto reale sulla stessa, ferma restando l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le strutture ricettive diverse dagli alberghi, dai residence e dalle foresterie, ovvero per i bed and breakfast, le case e gli appartamenti per vacanza, si applica la tariffa TARI prevista per le utenze domestiche, considerando come numero degli occupanti il numero dei letti autorizzati a norma delle vigenti normative.

Articolo 18

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, come specificato nel successivo comma 3. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Solo per le nuove utenze il numero degli occupanti, per il primo anno, è quello risultante all'Anagrafe del Comune alla data di attivazione delle stesse.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia, e devono, altresì, essere dichiarate tutte le persone conviventi, ancorché iscritte all'anagrafe del Comune in distinti stati di famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio, per motivi di studio o di lavoro). Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Qualora i soggetti non residenti risultino avere la dimora nelle utenze domestiche dichiarate, il Comune applica, in sede di accertamento, il numero dei soggetti dimoranti nelle stesse o il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se possedute o detenute in un fabbricato diverso da quello di residenza anagrafica; per poter essere considerati come locali accessori dell'abitazione, con applicazione della quota fissa della tariffa prevista le utenze domestiche, deve essere fornita idonea documentazione dalla quale risulti che trattasi di pertinenze giuridiche dell'abitazione di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano, in ogni caso, utenze non domestiche se possedute o detenute da persona fisica non residente e, quindi, priva nel Comune di Como di utenze abitative.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. La delibera consiliare di approvazione delle tariffe annuali della TARI può prevedere delle modifiche alle categorie tariffarie, come descritte e suddivise nell'allegato A, anche mediante l'aggiunta di specifiche nuove categorie.

Articolo 21
SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 22
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata dall'Ufficio Comunale che rilascia le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo della dichiarazione di uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 28 (rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo), 29 (riduzioni per mancato o irregolare svolgimento del servizio) e 30 (riduzioni per aree scoperte); non si applicano le esenzioni e le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 23
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura del 5%, fatta salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

Articolo 24
ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento della TARI le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

non superiore all'importo stabilito annualmente mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

2. Al fine di poter ottenere l'esenzione, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di applicazione del tributo, apposita domanda con allegata attestazione ISEE rilasciata dall'INPS, anche tramite un CAF (centro di assistenza fiscale).

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà più essere applicata a partire dall'anno d'imposta per il quale sarà previsto il "bonus sociale rifiuti" a favore dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate, di cui all'art. 57 bis del D.L. n.124 del 26.10.2019 convertito dalla Legge 18/12/2019; tale nuova agevolazione sarà disciplinata da apposito DPCM e da successivo provvedimento di ARERA e sostituirà quella prevista nei precedenti commi.

4. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **10%**;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **10%**;

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità.

3. La tariffa è ridotta al 50% per un massimo di 24 mesi per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La predetta riduzione si applica previa verifica dei necessari requisiti.

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per il primo anno per le cosiddette *Start up* innovative, ai sensi del D. Lgs. 18/10/2012 n. 179, previa specifica dichiarazione della predetta qualifica.

5. Per l'applicazione delle riduzioni previste dal presente articolo occorre adempiere all'obbligo dichiarativo di cui al quinto ed al sesto comma dell'articolo 24.

Articolo 26

SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI E SCUOLE PARITARIE

1. I locali stabilmente destinati ed utilizzati come scuole pubbliche non statali e come scuole paritarie, di ogni ordine e grado, sono soggetti alla TARI mediante l'applicazione di una specifica categoria tariffaria, identificata con il n. 31 nell'allegato A, determinata mediante

l'adozione dei coefficienti minimi, Kc e Kd, previsti per la categoria n. 1 dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, ridotti in misura pari al **40%**, in considerazione della loro minore attitudine alla produzione di rifiuti e della loro rilevante utilità sociale.

2. I soggetti aventi diritto a tale specifica tariffa devono presentare apposita dichiarazione nella quale vengono individuate le superfici degli immobili effettivamente e stabilmente destinate ed utilizzate come scuole pubbliche non statali o come scuole paritarie.

3. I medesimi soggetti devono, inoltre, dichiarare eventuali variazioni che dovessero intervenire nella destinazione d'uso di tali immobili.

Articolo 27

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

1. Le aree scoperte destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, gestite da soggetti privati, sono soggette alla TARI mediante l'applicazione di una specifica categoria tariffaria, identificata con il n. 32 nell'allegato A, determinata mediante l'adozione dei coefficienti minimi, Kc e Kd, previsti per la categoria n. 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, ridotti in misura pari al 50%, in considerazione della minore propensione di tali aree alla produzione di rifiuti solidi urbani.

2. I soggetti aventi diritto a tale specifica tariffa devono dichiarare la superficie delle aree scoperte gestite, destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, risultante al 1° gennaio di ogni anno.

3. I medesimi soggetti devono, inoltre, dichiarare eventuali variazioni delle superfici destinate alle aree di sosta a pagamento che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, solo se l'incremento o la riduzione di tali superfici sia superiore al 20% di quelle dichiarate, con riferimento al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ed aventi la medesima destinazione.

Articolo 28

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Il tributo è ridotto fino al 50%, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata da ciascun soggetto che effettua l'attività di riciclo.

2. Tale riduzione è calcolata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati sulla base dei coefficienti di produzione kd, stabiliti con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, per ciascuna categoria di utenze non domestiche.

3. Il produttore dei rifiuti avviati al riciclo deve presentare, entro il termine di decadenza del 30 aprile dell'anno successivo, istanza di riduzione all'Ufficio Ambiente del Comune di Como che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo di avvio a riciclo.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre, per ciascun anno, la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Comune è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente per l'anno in cui il

produttore risulti aver presentato la domanda e la relativa documentazione.

6. La riduzione è concessa a consuntivo qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità piena del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo.

7. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4, della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero o riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

8. L'Ufficio Ambiente del Comune di Como controlla le domande di riduzione, le dichiarazioni e i documenti prodotti e comunica tempestivamente all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti aventi diritto alla riduzione, indicando i quantitativi complessivi di rifiuti avviati al riciclo da considerare ai fini del calcolo della riduzione spettante.

9. L'Ufficio Tributi procede, quindi, ad applicare la riduzione spettante mediante il riconoscimento di sgravio e di conseguente rimborso o compensazione con la TARI dovuta per l'annualità successiva.

Articolo 29

RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per il solo periodo di durata irregolare del servizio.

2. Il tributo è ridotto al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 30

RIDUZIONI PER AREE SCOPERTE

1. La superficie delle aree scoperte industriali o artigianali utilizzate per lo svolgimento di attività pertinenti a quella principale, ai fini dell'applicazione del tributo, viene conteggiata al 50% alla superficie stessa.

2. La Categoria del tributo applicata alle aree scoperte operative è la medesima di quella riferita all'attività principale o prevalente.

Articolo 31

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 32 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le circostanze rilevanti per l'applicazione del tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente allo Sportello, inviata a mezzo posta o a mezzo posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante ed utilizzando l'apposito indirizzo e-mail dell'Ufficio. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di invio in caso di posta elettronica.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La modifica del numero dei componenti il nucleo familiare non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, ferma restando l'applicabilità della prevista sanzione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il contribuente comunica il nominativo del soggetto subentrante, il quale risulti aver provveduto al pagamento del tributo a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In ogni caso, il tributo non è rimborsabile se pagato in assenza di dichiarazione di cessazione presentata entro il previsto termine.

Articolo 33

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dei tributi. A tal fine può:
 - a) invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante Agenti di Polizia Locale o personale amministrativo debitamente autorizzato, come da apposito documento di riconoscimento da esibire, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base

di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;

e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese, come precisato nel successivo articolo.

Articolo 34

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'avviso deve contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare, in unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione. L'avviso di accertamento contiene, inoltre, l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. L'avviso di accertamento è notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza:

- in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento deve essere effettuato mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24).

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, determina la superficie calpestabile sulla base delle planimetrie catastali disponibili, oppure – in mancanza di tali planimetrie - considera l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Articolo 35

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, mediante posta semplice o tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, di un apposito invito di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e le informazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **2 rate** aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno **16** del mese **maggio** e di **novembre** o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il Comune può introdurre diversi termini di pagamento, mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il Comune, fino a quando non entrerà in vigore il sistema di riversamento previsto dall'art. 38-bis del DL n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può notificare, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione, maggiorate con le spese di notifica, entro il termine ivi indicato. Qualora, nonostante il sollecito, dovesse persistere l'inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle previste sanzioni, l'applicazione degli interessi ed il recupero delle spese di notifica.
8. decorsi tre anni dalla scadenza del termine di pagamento ordinario dell'anno di riferimento, il Comune può notificare il predetto avviso di accertamento, anche in assenza della preventiva notifica del sollecito di pagamento.

Articolo 36

SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della TARI sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi da 695 a 698 della legge 147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del **30%** del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal **100%** al **200%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal **50%** al **100%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Le sanzioni previste per l'omesso, l'insufficiente o il tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, non sono, invece, riducibili ad un terzo, in caso di acquiescenza, in quanto per tali violazioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione o dilazione di pagamento, la cui durata massima, variabile in rapporto all'entità dell'importo dovuto, è quella prevista dall'art. 1, comma 796, della legge n. 160/2019, per i soggetti in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica.
6. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel successivo articolo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 37 **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione mediante sentenza della competente autorità giurisdizionale.
2. Il rimborso od il diniego vengono formalizzati mediante apposito provvedimento motivato.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dall'art. 39 del presente regolamento

Articolo 39 **IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad Euro **12,00** per anno d'imposta.

Articolo 40

RICHIESTA DI ASSISTENZA E DI PARERI

1. I contribuenti o i soggetti che prestatano loro assistenza fiscale, possono inviare all'Ufficio Tributi, quesiti, richieste di assistenza e pareri in merito all'applicazione della vigente normativa TARI per specifiche situazioni, a condizione che forniscano i dati necessari per l'identificazione del contribuente interessato ed i dati identificativi degli immobili dallo stesso occupati nel territorio del Comune di Como.

2. L'Ufficio Tributi fornisce l'assistenza e rilascia il parere solo se gli immobili occupati dal contribuente cui è riferita la richiesta si trovino nel territorio del Comune di Como.

3. L'ufficio Tributi provvede, ogni anno, a liquidare la TARI applicando le tariffe deliberate e provvede ad inviare ai contribuenti l'avviso di pagamento con i moduli per il pagamento precompilati, come specificato nel precedente articolo 35, comma 2.

Articolo 41

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

1. Il Comune di Como utilizza gli strumenti previsti dalle vigenti normative per potenziare l'attività di controllo della TARI e poter contrastare con maggiore efficacia l'evasione fiscale.

2. A tal fine la Giunta Comunale approva il regolamento che disciplina il riconoscimento di incentivi a favore del personale dell'Ufficio Tributi, come previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge 30/12/2018, n. 145, nonché da eventuali successive disposizioni normative.

Articolo 42

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Como (art 15-27), l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 43

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare, in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 44

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forma di prelievo sui rifiuti (TARSU e TARES) conservano validità, anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 45
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **primo gennaio 2020**.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comune di Como
01. Associazioni, biblioteche, caserme, scuole non paritarie
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza
15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale giochi
31. Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie
32. Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli